

Autotrasporto: deduzione spese non documentate 2025

Il [Ministero dell'Economia e delle Finanze \(Mef\)](#), ha diffuso il comunicato stampa n. 63 del 13 giugno 2025 con il quale definisce gli importi per la deduzione forfetaria 2025, a valere sul periodo di imposta 2024, a favore degli **autotrasportatori che effettuano personalmente i trasporti**.

Per l'anno d'imposta 2024, la deduzione delle **spese non documentate** per l'[autotrasporto](#) sarà pari a:

- **48,00 euro** per ogni giorno in cui l'autotrasportatore effettua **trasporti al di fuori del Comune** in cui ha sede l'impresa di autotrasporto;
- L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

La **deduzione delle spese non documentate** potrà essere **indicata in dichiarazione dei redditi** ed è applicabile esclusivamente agli imprenditori individuali che **esercitano in forma diretta** l'attività di autotrasporto merci.

[DEDUZIONI FORFETARIE 2025 – MEF – COMUNICATO 0063Download](#)

Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall'articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

Per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d'imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.